

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI L'AQUILA

Il Tribunale di L'Aquila in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Maria Mancini ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in I grado, iscritta al n. [REDACTED]

vertente

T R A:

[REDACTED], elettivamente domiciliato in Foggia alla Via [REDACTED]
[REDACTED] presso e nello Studio Legale Lioia Santamaria, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Santamaria

Attore

E:

FASTWEB S.p.A., Società a socio unico, rappresentata e difesa, [REDACTED]
[REDACTED] ed elettivamente domiciliata, a [REDACTED]. Giusta 5 presso lo studio [REDACTED]

Convenuta

OGGETTO: contratto di somministrazione.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo”, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell’art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell’entrata in vigore dell’art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e in maniera sintetica a norma dell’art. 16 bis, comma 9-octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall’art. 19, comma 1, lett. a), n. 2-ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132).

Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti ed i verbali di causa.

Appare tuttavia opportuno precisare l’oggetto del processo nonché riportare, sinteticamente, le rispettive domande, deduzioni ed eccezioni nella misura in cui le stesse siano rilevanti ai fini del decidere.

Con atto di citazione ritualmente notificato via pec in data 09/06/2021 [REDACTED] [REDACTED] conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di L’Aquila, FASTWEB S.p.A per sentirla condannare, previo accertamento del grave inadempimento contrattuale alla riattivazione dei servizi connessi all’utenza telefonica, al pagamento di una somma di denaro ex art. 614 bis c.p.c. , al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, alla corresponsione delle penali contrattuali indicate nella CDS per l’inadempimento e/o la mancata risposta ai reclami.

Assumeva parte attrice di aver stipulato con la convenuta un contratto per la fornitura di servizi di telefonia fissa (voce+connessione internet) [REDACTED], legata a domotica e ad attività di B&B; che a far data dal 25.04.2021 i servizi erano risultati non più funzionanti, senza alcuna motivazione o preavviso, pur essendo in regola con i pagamenti; che i numerosi reclami e svariate richieste al call-center, tese al ripristino dei servizi come da contratto e come da disposizioni di legge, non avevano avuto alcuna risoluzione e/o riscontro da parte della convenuta; che in data 03.05.2021 aveva esperito il tentativo di conciliazione della controversia presso il Corecom Abruzzo

[omissis]

[omissis]

[omissis]

[omissis]

[omissis]

[omissis]

[omissis]

[omissis]

PQM

Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle conclusioni e tra le parti indicate in epigrafe, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:

- rigetta, in quanto infondata, la domanda di nullità dell'atto di citazione;
- dichiara l'inadempimento contrattuale della convenuta Fastweb spa a garantire all'attore [REDACTED] la fruizione dei servizi di cui al contratto di telefonia;
- dichiara il sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore [REDACTED] sulle domande di cui al capo n. 2 e n. 3 delle conclusioni dell'atto di citazione in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa;
- condanna la convenuta Fastweb spa a pagare a favore dell'attore [REDACTED] a titolo di indennizzi automatici, la somma di Euro 592,50, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- rigetta , in quanto infondata, la domanda di risarcimento danni;
- condanna la convenuta Fastweb spa a pagare a favore [REDACTED]
[REDACTED], a titolo di refusione integrale delle spese del presente processo, [REDACTED] di cui [REDACTED]
[REDACTED] ed [REDACTED] rimborso spese vive, [REDACTED]
[REDACTED]i, oltre CPA ed IVA, se dovuti.

L' Aquila, li 13/03/2023

Il Giudice

Dott.ssa Anna Maria Mancini